

REGOLAMENTO INTERNO

DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE ai sensi dell'art. 31

ART.1

Sul modulo di domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve precisare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) numeri di codice fiscale, di partita IVA;
- c) indicazione ed estensione dei fondi agricoli, produzioni ottenibili, titolo di conduzione;
- d) consistenza del patrimonio zootecnico (riferito alla data di presentazione della domanda).

Se la istanza è proposta da persona giuridica, o da altro Ente senza personalità giuridica, deve altresì indicare:

- a) la ragione sociale, la sede;
- b) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- c) il provvedimento (allegandolo in copia) dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti l'eventuale accoglimento della stessa.

Nel caso la conduzione del fondo sia di fatto svolta da più persone fisiche, la domanda viene esercitata da una sola di esse che, ad ammissione avvenuta, assume gli obblighi statutari anche per le restanti.

L'aspirante Socio, se richiesto, deve precisare ulteriori informazioni ed esibire i documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il Consiglio di Amministrazione può effettuare accertamenti sulle dichiarazioni rese dal Socio mediante sopralluoghi o mediante richieste di documentazione aggiuntiva. In caso di accertata mendace dichiarazione il Consiglio di Amministrazione apporgerà d'ufficio le variazioni necessarie alla regolarizzazione della posizione dandone avviso al Socio interessato.

Il socio è tenuto a denunciare al Consorzio tutte le variazioni che abbiano a verificarsi in ordine ai dati forniti nella domanda di ammissione. La denuncia di cui sopra, previo esame del Consiglio di Amministrazione, produrrà i suoi effetti già a partire dall'esercizio in corso.

ART.2

Qualora l'assemblea abbia deliberato di fare ricorso, per la difesa delle produzioni e delle strutture aziendali, a forme assicurative mediante contratti con società di assicurazione autorizzate, i Soci che intendono avvalersi di tale difesa sono vincolati al rispetto di tutte le norme di tali contratti e tenuti alla sottoscrizione della documentazione richiesta.

ART.3

Con la presentazione del certificato di assicurazione, della denuncia di produzione e della richiesta di adesione assicurativa, è implicito l'obbligo che il Socio si assume di versare i contributi fissati dall'Assemblea, nei termini e nei modi previsti dallo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la materia.

ART.4

Il Consorzio stipula contratti assicurativi in nome e per conto dei Soci.

Per tutti gli adempimenti relativi al contratto assicurativo, ad eccezione del pagamento del premio, i rapporti avverranno direttamente tra socio e compagnia assicuratrice prescelta (denuncia danno, accettazione valutazione danni, comunicazione dell'avvenuta diminuzione del prodotto assicurato, ecc.). Le variazioni al valore assicurato, dovranno

essere dal Socio comunicate contemporaneamente alla società assicuratrice e per conoscenza al Consorzio.

Per gli adempimenti a carico del socio, conseguenti la Convenzione Assicurativa con assunzione diretta dei rischi da parte del Consorzio, i rapporti avverranno direttamente tra Socio e Consorzio di Difesa.

ART. 5

Al fine di favorire la tutela delle produzioni agricole e delle strutture aziendali con sistemi assicurativi e/o mutualistici, il Consorzio può dar corso ad accordi finalizzati alla semplificazione delle procedure e degli atti attinenti all'assunzione dei contratti con associazioni di produttori, enti, società di brokeraggio, associazioni di categoria, ecc..

ART.6

Le procedure relative ai rapporti tra Soci e società assicuratrici, di cui al precedente articolo 4, sono suscettibili di variazioni in futuro. Le variazioni di cui al comma precedente e le procedure di cui all'articolo 5 formeranno oggetto di esame da parte dell'Assemblea e saranno rese note ai Soci interessati.

ART.7

Il Consiglio di Amministrazione provvede a presentare all'Assemblea Generale dei Soci una relazione illustrativa circa i programmi da svolgere e le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.

ART.8

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti in sede di assemblee parziali.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto, non ci siano i requisiti o non ci sia la volontà del Consiglio d'Amministrazione, di deliberare la convocazione delle assemblee parziali, è costituita dai soci che risultano iscritti da almeno tre mesi, in regola col pagamento dei contributi associativi dovuti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e che non siano stati dichiarati morosi dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio o delegato deve intervenire personalmente all'assemblea ed ha un voto. Se il socio o il delegato dovesse essere una società od ente, lo stesso dovrà essere rappresentato in assemblea dal proprio socio amministratore / legale rappresentante.

Per i soci-società od enti, i soci amministratori / legali rappresentanti degli stessi, qualora lo ritengano, potranno rilasciare una delega, approvata dagli organi competenti della società/ente, che ne comprova la validità, ad altro soggetto (anche terzo ed estraneo rispetto alla compagine sociale del consorziato-società od ente), con la quale verranno conferiti allo stesso tutti i poteri di rappresentanza della società nei confronti del consorzio, incluso l'eventuale espletamento dell'incarico di consigliere.

Ogni socio non può rappresentare, per mezzo di delega scritta, più di altri quattro soci oltre le ragioni proprie; ed ogni delegato eletto nell'eventuale assemblea parziale, all'assemblea generale, non può rappresentare, per mezzo di delega scritta, più di un altro delegato oltre la propria delega

Tali eventuali deleghe dovranno essere rimesse alla Segreteria del Consorzio.

In merito ai documenti necessari in fase di presentazione al seggio di voto, per le persone fisiche è necessario esibire il documento d'identità; per i soci Società, Enti, Associazioni, ecc., il legale rappresentante (socio-amministratore) esibisce documento di identità, copia di una visura camerale recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea), attestante la qualità di legale rappresentante.

Per i soci persone fisiche che si presentano con una, due, tre o quattro deleghe, esibire documento di identità, consegnare atti di delega e copia documento di identità dei soci deleganti; nel caso in cui il delegante corrisponda a rappresentante legale (socio-amministratore) di società, consegnare anche copia di una visura camerale recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea), attestante la qualità di legale rappresentante.

Per i soci Società, Enti, Associazioni, ecc. che si presentano con una, due, tre o quattro deleghe, il legale rappresentante (socio-amministratore) esibisce documento di identità, copia di una visura camerale recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea), attestante la qualità di legale rappresentante. Consegna atto di delega e copia documento di identità del socio singolo delegante; nel caso anche il delegante corrisponda a rappresentante legale (socio-amministratore) di società, consegna altresì copia di una visura camerale del delegante recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea), attestante la qualità di legale rappresentante e copia documento di identità del delegante stesso.

ART.9

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto, è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea Generale e scelti fra i Soci in regola con il pagamento delle quote e dei premi assicurativi, oltre a non avere contenziosi con il CODIPACAL.

Le liste sono formate da un numero di candidati pari a quello dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere (da 5 a 11). Le liste devono essere sottoscritte da almeno cinque soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.

Qualora nell'Assemblea Generale siano state votate più liste, la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuita alla lista più votata.

Nell'eventualità che entro il predetto termine non sia stata presentata alla Segreteria nessuna lista, la Presidenza del Consorzio, nel corso dell'Assemblea Generale, promuoverà, seduta stante, la compilazione di una lista da porre in votazione.

ART.10

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda con una penna un segno sul numero della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

Se l'elettore ha segnato più di una lista, il voto è nullo.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Qualora venga presentata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati della stessa. In questa eventualità, il presidente dell'assemblea potrà proporre che la votazione avvenga in forma palese, la proposta potrà essere accolta solo se accettata all'unanimità dai Soci presenti.

ART.11

Stante il disposto statutario in merito alle procedure di funzionamento dell'Assemblea, l'Assemblea, nella seduta relativa all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

e del Collegio Sindacale, provvederà ad eleggere due o più scrutatori anche non soci che coadiuveranno il Presidente dell'Assemblea nelle operazioni di voto.

ART.12

Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente dell'Assemblea il quale le sottoporrà all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART.13

Quando sia riconosciuta l'invalidità dell'elezione di un Consigliere oppure nel caso un Consigliere validamente eletto comunichi espressamente di rinunciare alla carica, questi saranno cooptati dal Consiglio d'Amministrazione, scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio.

ART.14

L'assemblea parziale è costituita dai soci che risultano iscritti da almeno tre mesi, in regola col pagamento dei contributi associativi dovuti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e che non siano stati dichiarati morosi dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio deve intervenire personalmente all'assemblea ed ha un voto. Se il socio dovesse essere una società od ente, lo stesso dovrà essere rappresentato in assemblea dal proprio socio amministratore / legale rappresentante.

Per i soci-società od enti, i soci amministratori / legali rappresentanti degli stessi, qualora lo ritengano, potranno rilasciare una delega, approvata dagli organi competenti della società/ente, che ne comprova la validità, ad altro soggetto (anche terzo ed estraneo rispetto alla compagine sociale del consorzio-società od ente), con la quale verranno conferiti allo stesso tutti i poteri di rappresentanza della società nei confronti del consorzio. Ogni socio non può rappresentare, per mezzo di delega scritta, più di altri quattro soci oltre le ragioni proprie.

La delega deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

In merito ai documenti necessari in fase di presentazione al seggio di voto, per le persone fisiche è necessario esibire il documento d'identità; per i soci Società, Enti, Associazioni, ecc., il legale rappresentante (socio-amministratore) esibisce documento di identità, copia di una visura camerale recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea), attestante la qualità di legale rappresentante.

Per i soci persone fisiche che si presentano con una, due, tre o quattro deleghe, esibire documento di identità, consegnare atti di delega e copia documento di identità dei soci deleganti; nel caso in cui il delegante corrisponda a rappresentante legale (socio-amministratore) di società, consegnare anche copia di una visura camerale recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea parziale), attestante la qualità di legale rappresentante. Per i soci Società, Enti, Associazioni, ecc. che si presentano con una, due, tre o quattro deleghe, il legale rappresentante (socio-amministratore) esibisce documento di identità, copia di una visura camerale recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea), attestante la qualità di legale rappresentante. Consegna atto di delega e copia documento di identità del socio singolo delegante; nel caso anche il delegante corrisponda a rappresentante legale (socio-amministratore) di società, consegna altresì copia di una visura camerale del delegante recentemente aggiornata (in ogni caso, aggiornata a non oltre sei mesi prima

rispetto alla data di convocazione dell'assemblea), attestante la qualità di legale rappresentante e copia documento di identità del delegante stesso.

Le Assemblee Parziali si svolgono con le modalità previste per le Assemblee ordinarie. L'Assemblea parziale delibera a maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati in merito alla scelta della modalità di votazione a scrutinio palese o segreto.

ART.15

Le assemblee parziali hanno l'esclusivo compito di eleggere i delegati che parteciperanno a tutte le assemblee generali che saranno convocate nell'anno, salvo che per quelle di delibera dello scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio per le quali dovranno comunque essere convocati specificamente.

Per l'elezione dei delegati, fissati in uno ogni venti soci intervenuti all'assemblea parziale in persona o per delega, possono essere presentate liste di soci candidati residenti nei comuni facenti capo alla sede dell'assemblea parziale, indicati nella convocazione; per il resto si richiama integralmente quanto previsto al precedente Titolo I.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno cinque soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate dopo che il Presidente dichiara valida la seduta ed è quindi possibile calcolare il numero dei delegati; le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.

Anche in caso di presentazione delle liste qualsiasi socio dell'Associazione che, ai sensi dello Statuto vigente, sia in possesso dei requisiti, può essere.

I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero dei delegati eleggibili e devono essere soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Non possono essere eletti delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda con una penna un segno sul numero della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

Se l'elettore ha segnato più di una lista, il voto è nullo.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Qualora siano state votate più liste, la totalità dei delegati è attribuita alla lista più votata.

Qualora venga presentata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati della stessa. In questa eventualità, il presidente dell'assemblea potrà proporre che la votazione avvenga in forma palese, la proposta potrà essere accolta solo se accettata all'unanimità dai Soci presenti.

ART.16

Per l'attività connessa con la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri soci intesa a promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole di cui all'art. 3 dello Statuto, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, sia in forma continuativa che non continuativa, anche senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

ART.17

Le forme di assistenza e consulenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei suggerimenti e dei desideri manifestati dall'Assemblea Generale dei Soci.

ART.18

Segretario dell'Assemblea è di norma il Segretario del Consorzio o colui che ne svolge le funzioni.

ART.19

I compensi per il direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori verranno stabiliti con apposite delibere del Consiglio d'Amministrazione. I rimborsi chilometrici per gli organi sociali, il direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori sono stabiliti a 1/5 del costo del carburante del giorno in cui è stata effettuata la missione dimostrata con ricevuta dell'erogatore. I rimborsi spesa per gli organi sociali, il direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori sono giustificati come da note a piè di lista con un massimo di € 50 per pasto e di € 130 a notte per alloggio.

ART.20

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto valgono le norme di legge e del C.C.